

4^A AREA OPERATIVA

TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO

Premesso che

- è obiettivo condiviso ricercare strumenti idonei a elevare i livelli di presenza in servizio
- gli obiettivi del presente accordo, riduzione dei differenziali normativi e retributivi esistenti tra il personale del Gruppo e contenimento dell'assenteismo, sono economicamente sostenibili con l'incremento degli introiti del settore
- le parti individuano nel premio di risultato uno strumento idoneo a raggiungere, in aderenza al ccnl, gli obiettivi concordati

tra GTT e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI

si concorda quanto segue

1. AREA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica al personale il cui rapporto di lavoro è regolato dall'all. A) del ccnl 27 novembre 2000.

L'accordo è anche volto a migliorare la produttività con particolare riguardo alla effettiva presenza in servizio.

Entro giugno 2007 le parti verificheranno gli effetti dell'accordo.

2. Permessi parentali

L'istituto, così come normato dall'art. 4 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, è esteso, con decorrenza 1 ottobre 2006, al personale il cui rapporto di lavoro è regolato dall'all. A) del ccnl 27 novembre 2000.

3. Armonizzazione trattamento malattia ed infortunio



Il trattamento di malattia ed infortunio definito dall'accordo nazionale 19 settembre 2005 trova applicazione anche nei confronti del personale il cui rapporto di lavoro è regolato dall'all. A) del ccnl 27 novembre 2000.

4. Retribuzione

Sono istituite, in favore del solo personale il cui rapporto di lavoro è regolato dall'all. A) del ccnl 27 novembre 2000, le "COMPETENZE ACCESSORIE 4^A AREA".






Il nuovo istituto retributivo fa parte della retribuzione normale, viene corrisposto per 14 mensilità ed è valido ai fini dell'accantonamento annuale per il TFR.

Le "COMPETENZE ACCESSORIE 4^A AREA" sono parametrize secondo il ccnl in vigore ed hanno il valore di 35,00 € per il par 138.

L'istituto assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti ad personam in atto alla data della sua applicazione.

5. Accordo integrativo 21 maggio 2004 - Premio di risultato

Ad implementazione del processo di armonizzazione dei premi di risultato del Gruppo, a modifica di quanto previsto all'art. 3a) dell'accordo integrativo 21 maggio 2004, la disciplina ex ATM autoferrotranvieri relativa alla definizione dell'importo individuale sarà applicata anche al personale il cui rapporto di lavoro è regolato dall'all. A) del ccnl 27 novembre 2000.

È invece confermata la disciplina specifica per determinare l'importo base dei diversi profili professionali che fa riferimento ai livelli ex commercio.

6. Ulteriore premio di risultato

In favore del solo personale il cui rapporto di lavoro è regolato dall'all. A) del ccnl 27 novembre 2000 è istituito un premio di risultato aggiuntivo per il personale con un'anzianità di servizio superiore a 18 mesi.

Il premio è riconosciuto con cadenza trimestrale con le buste paga di marzo, giugno, settembre e dicembre (rispettivamente in pagamento ad aprile, luglio, ottobre e gennaio). Ad ogni scadenza il premio di risultato è riferito alle giornate di prestazione del trimestre precedente.

Il premio sarà definito sulla base di un riconoscimento di 3,00 € per ogni effettiva prestazione.

L'importo, riferito al rapporto di lavoro a tempo pieno, sarà ridotto proporzionalmente in caso di lavoro a tempo parziale.

Il premio costituisce premio di risultato ed è corrisposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del ccnl del 25 luglio 1997.

Con importo base di 1,00 €/giorno il premio di risultato è riconosciuto anche ai neo assunti durante i primi 18 mesi di servizio. Dal 19° mese di servizio l'istituto sarà riconosciuto nella sua interezza.

7. Mobilità interna

Al fine di favorire la mobilità interna verso la mansione di operatore di esercizio, il Gruppo sosterrà i costi per il conseguimento delle necessarie abilitazioni professionali (patente e CAP).

Le parti indicano nel prestito d'onore lo strumento idoneo allo scopo; tale prestito sarà restituito in caso di mancato conseguimento delle abilitazioni

Giuseppe Amaro

Adm. le. 1

FC

[Signature]

[Signature]

[Signature]

professionali ed in caso di mancata adibizione alle mansioni di guida attribuibile al dipendente.

8. Mancate prestazioni

Le ore di PK sono trasformate, senza oneri aggiuntivi, in:

- quando l'orario di lavoro è organizzato su 6 giorni: 5 FS e 7,5 MP
- quando l'orario di lavoro è organizzato su 5 giorni: 4 FS e 6,5 MP

In quanto motivate da specifici orari ed esigenze di servizio, sono fatte salve le disposizioni contrattuali per gli ausiliari di stazione dell'esercizio ferroviario, per gli assistenti alla clientela e per gli addetti alla centrale operativa della BU Park di via Fontanesi.

Fatta salva la conferma della normativa in atto per gli ausiliari di stazione dell'esercizio ferroviario, per gli assistenti alla clientela e per gli addetti alla centrale operativa della BU Park di via Fontanesi, viene garantito il libero godimento di almeno il 50% delle mancate prestazioni.

Sono superati gli specifici trattamenti del lavoro domenicale introdotte nella BU Park. Considerato il carattere sperimentale della gestione della sosta nell'area dello stadio olimpico il trattamento previsto dall'accordo 8 settembre 2006 è confermato per il campionato di calcio 2006/07.

9. Permessi privati

Nel settore della BU Park sono introdotti i permessi privati ad ore secondo la normativa definita per il settore amministrativo ATM così sintetizzata:

- possono essere concessi nel limite di 4 ore mensili frazionati ad una o due ore per volta
- possono essere utilizzati, a scelta del dipendente, o con recupero sulla retribuzione od in conto ferie

10. progetto riorganizzativo della BU Park

Il progetto riorganizzativo sarà finalizzato a garantire il rafforzamento della presenza di GTT nella gestione della sosta e dei parcheggi efficientando l'organizzazione del lavoro al fine di migliorare tutti gli indicatori di produttività; il progetto sarà oggetto di trattativa che coinvolgerà la RSU di settore. La trattativa sarà avviata entro il 15 gennaio 2007.

Considerata la sua inesigibilità, l'accordo 22 novembre 2004 sarà superato da nuovo progetto riorganizzativo che, in tema di sviluppo professionale, ridefinirà i percorsi di evoluzione professionale alla luce delle professionalità espresse e delle responsabilità assegnate.

11. Part-time

M. !
 Governo Amore
 a. 2006

Verrà introdotto, a titolo sperimentale, il part-time su un campione della forza di operatori su strada.

L'intervento organizzativo sarà attuato nel rispetto delle esigenze di produttività del settore con differenziazione degli orari di servizio: in tale ambito sarà verificata la compatibilità del mantenimento del "turno mamme"

12. Decorrenza

Fatte salve le specifiche decorrenze definite dall'art. 2 (Permessi parentali) il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2007.

13. Norma finale

Il presente accordo è soggetto alle approvazioni di rito.

Torino, 31 ottobre 2006

p. STT




p. la FILT-CGIL




Giovanna Aurora

p. la FIT-CISL



Andrea Merino

p. la UILTRASPORTI



D'Agostino Giuseppe

Torino, 29 novembre 2006

prot. GB/br/ 24184

Spett.le
FILT-CGIL
Via Nizza, 36/A
10125 TORINO

Spett.le
FIT-CISL
Corso Re Umberto, 11
10121 TORINO

Spett.le
ULTRASPORTI
Via Nizza, 40
10125 TORINO

Oggetto: *Accordo aziendale 31 ottobre 2006. Rettifica errore materiale*

Ad avvenuto positivo perfezionamento delle procedure dell'art. 13 dell'accordo aziendale 31 ottobre 2006 ed in applicazione delle intese intervenute, si trasmette il testo dell'art. 4 del predetto accordo con la rettifica di un errore materiale.

4. Retribuzione


Sono istituite, in favore del solo personale il cui rapporto di lavoro è regolato dall'all. A) del ccnl 27 novembre 2000, le "COMPETENZE ACCESSORIE 4^a AREA".

Il nuovo istituto retributivo fa parte della retribuzione normale, viene corrisposto per 14 mensilità ed è valido ai fini dell'accantonamento annuale per il TFR.

Le "COMPETENZE ACCESSORIE 4^a AREA" sono parametrize secondo il ccnl in vigore ed hanno il valore di 36,50 € per il par 138.

L'istituto assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti ad personam in atto alla data della sua applicazione.

Cordiali saluti.

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.
Divisione Holding
Direttore Risorse Umane
(dr.  Bonfanti)